# DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2017 72/2017/R/IDR

APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019, PROPOSTO DALL'UFFICIO D'AMBITO DI COMO

## L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 febbraio 2017

#### VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva 98/83/CE (di seguito: d.lgs. 31/01) e, in particolare, gli articoli 7 e 8;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7:
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/COM, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" (di seguito: deliberazione 6/2013/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante "Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR" (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio" (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 22 gennaio 2015, 13/2015/R/IDR, concernente l'"Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall'Ufficio d'ambito di Como";
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante "Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) Inquadramento generale e linee di intervento" (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante "Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante "Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 307/2016/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 664/2015/R/IDR, nonché per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario" (di seguito: deliberazione 307/2016/R/IDR);
- la determina del 31 marzo 2016 2/2016 DSID, recante "Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2" (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016 3/2016 DSID, recante "Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR" (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 13 giugno 2016 e successivamente integrati, da ultimo, in data 8 settembre 2016 dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, anche per la fornitura all'ingrosso di CAP Holding S.p.a. resa nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 27 luglio 2016 e successivamente aggiornati e integrati, da ultimo, in data 8 febbraio 2017 dall'Ufficio d'Ambito di Como, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica

- utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)";
- l'articolo 7 del decreto legge 133/14 ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia dispone:
  - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015:
  - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
  - la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.

• ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole pro tempore vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: i) rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; ii) favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; iii) superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;
- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi
  dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il
  computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché
  all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri
  legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

- con la citata deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha introdotto ulteriori casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, disponendo che siano esclusi anche:
  - i soggetti gestori diversi dai gestori d'ambito (ove non interessati da procedure di affidamento già avviate), cessati *ex lege*, che eserciscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente (comma 10.1);
  - i gestori che non forniscano l'attestazione di essersi dotati alla data del 31 gennaio 2016 delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo ai sensi del d.lgs. 31/01 e dell'effettiva applicazione delle richiamate procedure, nonché di ottemperanza alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia (comma 10.6);
  - i gestori che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) delle componenti tariffarie perequative, con riferimento anche alla componete UI1, introdotta dalla deliberazione 6/2013/R/COM a vantaggio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel maggio del 2012 (comma 10.7);
- inoltre, il comma 10.8 del provvedimento in parola prevede, tra l'altro, che le casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui ai precedenti commi 10.6 e 10.7, abbiano un'efficacia biennale;
- con la deliberazione 307/2016/R/IDR l'Autorità ha, poi, avviato un procedimento volto, tra l'altro, all'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'art. 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR.

## **CONSIDERATO CHE:**

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti di seguito riportati che gli Enti di governo dell'ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
  - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06;

- b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati debitamente aggiornati inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio:
- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
  - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
  - ii. il piano economico-finanziario come definito al citato comma 6.2, lett. b) che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario  $\theta$  che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
  - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
  - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
  - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del

- programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che "le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento";
- l'articolo 16 dell'Allegato A alla richiamata deliberazione 656/2015/R/IDR prevede che "laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA [Ente di governo dell'ambito] nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede";
- ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determine sopra richiamate, l'Ufficio d'Ambito di Como ha trasmesso, in data 27 luglio 2016, la predisposizione tariffaria, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relativa al gestore virtuale d'ambito composto dal gestore affidatario Como Acqua S.r.l. e dal gestore salvaguardato ACSM-AGAM S.p.a., nonché con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 8 febbraio 2017 gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- in particolare, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha precisato che:
  - "con delibera del Consiglio Provinciale di Como n. 36 del 30/9/2015 è stata affidata la gestione del [servizio idrico integrato] della Provincia di Como a Como Acqua S.r.l. a partire dal 1/10/2015. La piena operatività della stessa avverrà entro (...) tre anni dall'affidamento, pertanto entro il 30/9/2018, a conclusione del processo di fusione per incorporazione delle [società operativepresenti nel territorio] in Como Acqua e del subentro [da parte della medesima società Como Acqua S.r.l. alle attuali] gestioni in economia";
  - il moltiplicatore tariffario è stato predisposto ricorrendo alla facoltà prevista al comma 7.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai sensi del quale "Qualora in un ambito territoriale ottimale operino più gestori del SII conformi alla normativa vigente [nel caso di specie Como Acqua S.r.l. ACSM-AGAM S.p.a.], previo assenso di ciascuno di essi e dell'Ente di governo dell'Ambito competente, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori";

- nell'ambito della predisposizione tariffaria di cui al precedente alinea, il medesimo Ente di governo dell'ambito ha trasmesso, soltanto per il gestore Como Acqua S.r.l., l'adeguamento della Convenzione di gestione alla convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
- con riferimento al fornitore all'ingrosso CAP Holding S.p.a., l'Ufficio d'Ambito di Como ha comunicato, relativamente alla predisposizione tariffaria adottata e trasmessa all'Autorità dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano per il servizio di collettamento e depurazione svolto dal menzionato operatore nei comuni di Cabiate e Mariano Comense, di non aver formulato rilievi; sulla predisposizione in parola, l'Ufficio d'Ambito di Como ha, dunque, espresso il proprio parere favorevole nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 16 della deliberazione 656/2015/R/IDR;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ufficio d'Ambito di Como, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
  - ✓ con riferimento all'*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
  - vulnerabilità del sistema di approvvigionamento, sia in termini di insufficienza quantitativa di alcune fonti in periodi di siccità che in termini di non completa tutela delle aree di salvaguardia individuate;
  - per alcuni comuni, qualità dell'acqua distribuita da adeguare ai limiti imposti dalla normativa per le acque destinate ad uso potabile;
  - vetustà delle reti di distribuzione, con conseguenti elevati livelli di perdite idriche, nonché casi di ridotta capacità dei serbatoi;
  - ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
  - assenza del servizio di raccolta e collettamento dei reflui in alcuni agglomerati;
  - vetustà e inadeguatezza di alcuni tratti delle reti e delle stazioni di sollevamento e fenomeni di infiltrazione delle acque parassite;
  - presenza di scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente;
  - ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
  - assenza, per un numero limitato di agglomerati, di adeguati sistemi di trattamento;
  - presenza di impianti di depurazione caratterizzati da inadeguatezza delle opere civili, nonché da scarichi in uscita da rendere conformi alla normativa vigente;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
  - protezione delle fonti di approvvigionamento e della risorsa idrica;

- garanzia di soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e di conformità della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai parametri di legge;
- contenimento dei consumi idrici, sia in termini di razionalizzazione dell'uso della risorsa che di riduzione delle perdite;
- estensione del servizio di raccolta e collettamento dei reflui, nonché miglioramento dello stato delle infrastrutture fognarie esistenti;
- adeguamento alla normativa vigente degli impianti di depurazione, dei sistemi di trattamento dei reflui e degli scarichi, al fine di perseguire obiettivi di qualità ambientale;
- alla luce dei rappresentati obiettivi specifici, l'Ufficio d'Ambito di Como ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
  - perforazione di nuovi pozzi, nonché adeguamento, potenziamento e manutenzione straordinaria dei pozzi esistenti e delle altre opere di captazione;
  - adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti e dei sistemi di potabilizzazione;
  - rifacimento, adeguamento e manutenzione straordinaria delle reti di adduzione e distribuzione e dei serbatoi;
  - estensione, rifacimento e adeguamento delle condotte e dei collettori fognari, degli impianti ad essi collegati e degli scolmatori;
  - realizzazione di vasche di accumulo delle acque di prima pioggia e interventi di separazione delle reti miste;
  - realizzazione di nuovi impianti di depurazione, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti esistenti;
- la descrizione delle opzioni progettuali alternative analizzate ai fini della risoluzione delle sopra menzionate criticità come sinteticamente rappresentate, in una prima fase, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto verrà tenuta in considerazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 595/2015/R/IDR, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle soluzioni prospettate;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ufficio d'Ambito di Como ha selezionato il tipo di schema regolatorio relativo al gestore virtuale d'ambito sulla base di:
  - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
  - un valore pro capite della componente  $Opex^{2014}$  inferiore all'Opex pro capite medio (OPM) stimato dall'Autorità per l'intero settore,
  - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi  $Op^{new}$ .

posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018

- e 2019 nello *Schema IV* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- per il fornitore all'ingrosso *CAP Holding S.p.a.*, il tipo di schema regolatorio è stato selezionato sulla base di:
  - un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
  - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi  $Op^{new}$ ,

collocandosi - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema I* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;

- per il gestore virtuale d'ambito, le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computati in tariffa hanno accertato uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per gli anni 2014 e 2015 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR; tuttavia, il menzionato scostamento non è di entità tale da pregiudicare con riferimento alle determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha esercitato, ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente  $FNI^{new}$ , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro  $\psi$  nell'ambito del range (0.4-0.8) pari a 0.4;
- la componente di costo afferente agli oneri di morosità è stata valorizzata nel rispetto dei limiti fissati dal comma 30.2 del MTI-2;
- nell'ambito della predisposizione tariffaria in parola, il medesimo soggetto competente, ai sensi del comma 27.3 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ha formulato apposita istanza ai fini del riconoscimento in tariffa di spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito superiori a quelle indicate al precedente comma 27.2, ossia a quelle risultanti dagli ultimi bilanci dei gestori approvati, specificando di aver iniziato a svolgere l'attività di "rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia e le attività ad esso correlate";
- nelle Relazioni di accompagnamento, è stato esplicitato che, al fine di contenere l'incremento tariffario, si è proceduto con le seguenti modalità:
  - per il gestore virtuale d'ambito, è stata effettuata una riallocazione dei conguagli riferiti al periodo 2016-2019 ( $Rc_{TOT}$ ), prevedendo le modalità del relativo recupero anche successivamente al 2019, rinunciando, inoltre, ad una quota parte della componente tariffaria FoNI relativa alle annualità 2017, 2018 e 2019:
  - per il fornitore all'ingrosso CAP Holding S.p.a., alla rinuncia della componente

tariffaria *FoNI* per il periodo 2016-2019.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- dagli ulteriori elementi acquisiti dall'Autorità, con il coinvolgimento dell'Ente di
  governo dell'ambito in oggetto, alla data di adozione della presente deliberazione
  risulta che talune delle gestioni ricomprese nel gestore virtuale d'ambito per le
  quali il progressivo subentro da parte di Como Acqua S.r.l. si prevede che venga
  perfezionato entro il 30 settembre 2018 non abbiano provveduto a:
  - attestare di essersi dotati alla data del 31 gennaio 2016 delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo ai sensi del d.lgs. 31/01 e dell'effettiva applicazione delle richiamate procedure, nonché di ottemperanza alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia;
  - versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

#### RITENUTO CHE:

- sia opportuno ammettere all'aggiornamento tariffario, nei termini di cui all'<u>Allegato</u> <u>A</u>, le gestioni che compongono il gestore virtuale d'ambito ad eccezione di quelle indicate nell'*Allegato B* atteso che per le medesime:
  - non sono presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
  - non sussistono le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID:

12

- in esito alla valutazione delle proposte tariffarie trasmesse, gli elaborati ricevuti (come da ultimo aggiornati e integrati in data 8 febbraio 2017) risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei provvedimenti sopra richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nella <u>Tabella 1</u> dell'<u>Allegato A</u>, siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati;
- fatte salve le successive verifiche sugli oneri che verranno effettivamente sostenuti, possa essere accolta l'istanza formulata dal soggetto competente in parola, ai sensi del comma 27.3 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, in ordine al riconoscimento in tariffa di spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito superiori a quelle indicate al precedente comma 27.2, ossia a quelle risultanti dagli ultimi bilanci dei gestori approvati, in quanto i medesimi oneri (comunque inferiori al costo medio di settore relativo al 2013 valutato dall'Autorità) sono, tra l'altro, motivati dallo svolgimento di funzioni ulteriori rispetto a quelle attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato;
- a seguito della riallocazione dei conguagli operata dall'Ufficio d'Ambito di Como per il gestore virtuale d'ambito, sia opportuno esplicitare nella <u>Tabella 2</u> dell'<u>Allegato A</u> la quota residua delle componenti a conguaglio di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2019.

## RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno confermare il riconoscimento della possibilità di adeguare le tariffe alle sole gestioni che, in osservanza delle disposizioni vigenti, si siano, attivate nei tempi previsti, tra l'altro, per: *i*) attestare di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia (comma 10.6 della deliberazione 664/2015/R/IDR); *ii*) provvedere al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UI1 (comma 10.7 della deliberazione 664/2015/R/IDR);
- da quanto emerso nell'ambito dei citati approfondimenti istruttori, i soggetti di cui all'<u>Allegato B</u> per i quali il progressivo subentro da parte di Como Acqua S.r.l. si prevede che venga perfezionato entro il 30 settembre 2018 ricadano nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario previste dai commi 10.6 e 10.7 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- con riferimento ai soggetti di cui al precedente alinea, ai sensi di quanto previsto dal comma 10.8 della deliberazione 664/2016/R/IDR, sia pertanto necessario procedere all'esclusione dall'aggiornamento tariffario per il biennio 2016 e 2017 ponendo il valore massimo del moltiplicatore θ pari ad 1;

- per i soggetti di cui all'<u>Allegato B</u>, trattandosi di gestioni interessate da procedure di affidamento già avviate dall'Ente di governo dell'ambito ai sensi delle norme vigenti, sia necessario prevedere che le somme corrispondenti alla eventuale differenza tra le tariffe già applicate agli utenti e i valori del moltiplicatore tariffario determinati d'ufficio e posto pari a 1, debbano essere accantonate, presso il soggetto competente, a sostegno del processo di convergenza gestionale e tariffaria;
- sia opportuno, dare mandato alla Direzione Sanzioni e Impegni per l'avvio di procedimenti sanzionatori, ove ne ricorrano i presupposti, sentita al riguardo la Direzione Sistemi Idrici.

### RITENUTO, INFINE, CHE:

- con riferimento al gestore salvaguardato ACSM-AGAM S.p.a., sia necessario prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le relative convenzioni di gestione attualmente in essere come adeguate alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
- trattandosi di predisposizione tariffaria relativa alla fase di prima attivazione della gestione d'ambito, sia opportuno effettuare anche ai fini della valutazione in ordine al mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione ulteriori specifiche verifiche sulla correttezza e coerenza delle informazioni trasmesse e delle assunzioni di partenza utilizzate per l'elaborazione del piano economico-finanziario e della proposta tariffaria ivi esplicitata;
- sia opportuno procedere a ulteriori verifiche in ordine alle rappresentate difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015, al fine di accertare comunque il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza

#### **DELIBERA**

- 1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, proposto dall'Ufficio d'Ambito di Como, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
- 2. di approvare nei termini di cui all'<u>Allegato A</u>, con riferimento alle gestioni che compongono il gestore virtuale d'ambito, ad eccezione di quelle indicate nell'<u>Allegato B</u>:
  - i valori del moltiplicatore  $\mathcal{G}$  di cui alla <u>Tabella 1</u> dell'<u>Allegato A</u>, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR, precisando che i medesimi si intendono quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95;

- la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2019, come esplicitata nella <u>Tabella 2</u> dell'<u>Allegato A</u>;
- 3. di escludere dall'aggiornamento tariffario i soggetti di cui all'<u>Allegato B</u>, con riferimento alle annualità 2016 e 2017, ponendo il valore massimo del moltiplicatore 9 pari ad 1, ai sensi dei commi 10.6 e 10.7 della deliberazione 664/2015/R/IDR, dando mandato, al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, d'intesa con il Direttore della Direzione Sistemi Idrici, per gli eventuali seguiti di competenza;
- 4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore β per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati anche sulla base delle precisazioni riportate in premessa a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
- 5. di prevedere che, con riferimento al gestore salvaguardato ACSM-AGAM S.p.a., l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le relative convenzioni di gestione come adeguate alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni